



## Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

Via XX Settembre 20 - 87040 Castrolibero (CS) – Tel. 0984858011  
pec: [protocollo.castrolibero@asmepec.it](mailto:protocollo.castrolibero@asmepec.it) – Codice Fiscale 80003730787

ORIGINALE

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

## N. 22 del 31-07-2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI**

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno, del mese di luglio, alle ore 09:08, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Straordinaria, di Prima convocazione, nelle persone dei signori:

| N.  | CONSIGLIERE           | CARICA      | PARTECIPAZIONE |
|-----|-----------------------|-------------|----------------|
| 1.  | Greco Giovanni        | Sindaco     | Presente       |
| 2.  | Greco Orlandino       | Consigliere | Presente       |
| 3.  | Serra Francesco       | Consigliere | Presente       |
| 4.  | Gangi Angelo          | Consigliere | Assente        |
| 5.  | Primicerio Bruna      | Consigliere | Presente       |
| 6.  | Perrotti Nicoletta    | Consigliere | Presente       |
| 7.  | Ricchio Raffaella     | Consigliere | Assente        |
| 8.  | Porcaro Marco         | Consigliere | Presente       |
| 9.  | Buono Annamaria       | Consigliere | Presente       |
| 10. | Calvelli Francesco    | Consigliere | Presente       |
| 11. | Figliuzzi Aldo        | Consigliere | Presente       |
| 12. | Mannarino Anna Giulia | Consigliere | Assente        |
| 13. | Anselmo Michaela      | Consigliere | Presente       |

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Caruso,  
Presiede la Presidente del Consiglio Bruna Primicerio.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA**

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

Data: 27-07-2021

Il Responsabile  
Paola Ruffolo

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Per quanto riguarda la Regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

Data: 28-07-2021

Il Responsabile  
Dott.ssa Rosa Maria Zagarese

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 7811 del 23.04.2021 avente ad oggetto:

***“ ART. 73 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18- SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE”***

Accertato che sono collegati da remoto, in videoconferenza, i consiglieri comunali Marco Porcaro e Francesco Calvelli;

Dato atto che il collegamento audio-video risulta idoneo ad accertare l'identità dei componenti intervenuti in videoconferenza ed il regolare svolgimento dell'adunanza secondo le disposizioni stabilite nel Decreto del Presidente del Consiglio sopra citato;

E' altresì presente l'assessore esterno **Concetta Ambrosio**;  
In prosecuzione di seduta;  
Risulta presente la consigliera **Anna Giulia Mannarino**;  
Consiglieri presenti e votanti n. 11

La **Presidente** introduce il 3° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI**”.

Relaziona la consigliera **Buono**: *“Grazie Presidente. Andiamo a discutere l'ordine del giorno successivo che riguarda il regolamento per la disciplina della tassa dei rifiuti. Rispetto a questo regolamento mi preme sottolineare alcune innovazioni apportate allo stesso. Iniziando innanzitutto dal concetto di rifiuto, che è rimodulato in base alla normativa nell'articolo numero 2. All'interno di questo articolo, che fa riferimento al testo unico ambientale, viene esplicitato meglio il concetto di rifiuto che parte dalla descrizione del rifiuto domestico come tutto ciò che deriva dalla raccolta differenziata, rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata dei quali le utenze domestiche hanno necessità di disfarsi, non si include nei rifiuti urbani quelli che sono prodotti dalle attività industriali, poi ci sono i rifiuti speciali che non sono conferibili attraverso il servizio comunale e poi c'è la definizione specifica di questi tipi di rifiuti. La definizione di rifiuto è alla base di questo regolamento perché poi in funzione degli stessi sono previsti anche degli sgravi e delle agevolazioni particolari, nello specifico delle utenze non domestiche. Andando avanti, nell'articolo 7, 7 bis e 8, che fanno proprio riferimento a questa nuova tipologia di definizione di rifiuto, parliamo di riduzioni superficiali e quindi di base imponibile per la tassazione per il calcolo delle tariffe nello specifico delle attività non domestiche. Nell'articolo 7 si parla di questi rifiuti speciali per i quali le utenze domestiche hanno la possibilità di dichiarare quanta parte di superficie della propria attività è destinata all'attività prevalente e quindi alla produzione di rifiuti definiti appunto speciali. Nel momento in cui non ci fosse questa dichiarazione, comunque l'ufficio prevede delle percentuali di abbattimento della superficie come evidenziate nell'articolo. Nel 7 bis e nell' 8 si parla poi di passaggio totale o parziale, cioè di rinuncia, chiedo scusa, totale o parziale del servizio pubblico per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, perché ricordiamo che adesso la definizione di rifiuti speciali assimilabili ad urbani non esiste più, quindi ci sono o gli speciali che derivano dall' attività prevalente dell'azienda o tutto il resto come rifiuti urbani, cioè quello che si produce assimilabile ai rifiuti delle utenze domestiche. Quindi per chi esce completamente dal servizio pubblico, per quanto riguarda appunto questa tipologia di rifiuti, non è tenuto a corrispondere l'intera quota variabile della tariffa. Per chi invece avvia in modo autonomo una percentuale diversa e quindi non tutta, sono previsti appunto degli scaglioni di abbattimento di aliquota a seconda della percentuale di rifiuto che manda in maniera autonoma a recupero. Per quanto riguarda poi alcune detrazioni particolari per la categoria delle utenze domestiche nell'articolo 22, riportiamo un'agevolazione già prevista nel presente regolamento articolata nuovamente per quanto riguarda la compostiera, il compostaggio domestico, quindi le utenze che documentano la proprietà di un orto piuttosto che un giardino e fanno richiesta di utilizzo della compostiera all'interno della quale poter conferire i propri rifiuti organici, piuttosto che gli sfalci e potature che derivano dalla pulizia dei propri giardini, uscendo dal servizio per quanto riguarda la raccolta della frazione organica, possono usufruire di uno sgravio del 20%*

calcolabile sempre sulla variabile. Importante l'articolo 24: alcuni passaggi sottolineati anticipatamente rispetto al punto dell'ordine del giorno riguardano ad esempio il 24 il bonus sociale che viene riconosciuto agli utenti che sono nelle condizioni per l'ammissione al bonus sociale di disagio economico. Per queste utenze è riconosciuto uno sgravio sulla quota variabile pari al 30%. Si fa riferimento quindi ha un tipo di tariffa, appunto binomia, che prevede un coefficiente fisso e un coefficiente variabile che viene individuato in base a una serie di parametri. Per quanto riguarda le utenze domestiche il coefficiente fisso viene calcolato sui metri quadrati dell'abitazione, per quanto riguarda il coefficiente variabile, nello specifico possiamo andare a guardare l'allegato 1 del nostro regolamento, il variabile viene calcolato su sei categorie, stiamo parlando di utenze domestiche, individuate nell'allegato 1. Ogni categoria fa riferimento al numero di componenti del nucleo familiare quindi facile da ricordare categoria 1: un componente, categoria 2: 2 componenti, ultima categoria la sesta: 6 componenti e più. Quindi la componente variabile della tariffa viene calcolata in base a queste categorie. Una specifica più integrata va fatta invece per le utenze non domestiche; precedentemente per le utenze non domestiche erano individuate cinque macro-categorie all'interno delle quali entravano tutte le utenze non domestiche del territorio di Castrolibero. Questo regolamento muove dal principio che chi più inquina più paga, allora è stata è stato necessario anche, come da normativa, individuare delle categorie che potessero rappresentare meglio le categorie in funzione della produzione di rifiuti; un esempio che chiarisce immediatamente, e le categorie non commerciali sono diventate 30, sono la sette e la otto. Nella 7 e la 8 vediamo alberghi con ristorazione e alberghi senza ristorazione; va da sé che rispetto al concetto iniziale che muove tutto questo ragionamento che chi più inquina più paga, un albergo con ristorazione che produce più spazzatura rispetto ad un albergo senza ristorazione non può rimanere nella stessa categoria, quindi avrà dei coefficienti calcolati su una base diversa che è appunto quella della produzione del rifiuto. Rispetto ai punti salienti, credo di aver toccato tutti quelli che era necessario.”

Interviene il consigliere **Calvelli**. Dopo una breve digressione: “ Volevo continuare a sostenere un principio che ormai porto avanti da un po' di tempo; per la maggioranza è molto più semplice lavorare, però vi posso assicurare che per noi dell'opposizione, per me dell'opposizione continuare a lavorare in queste condizioni è veramente difficile. Se voi pensate, torno un attimo indietro, che la relazione al piano economico finanziario ci è stata data l'opportunità di leggerla, ma in maniera molto veloce, soltanto due giorni prima della seduta consiliare, come anche per quanto riguarda il regolamento Tari 2021, allora vi renderete conto tutti quanti che fare degli interventi e fare degli interventi specifici è molto difficile. Ovviamente quando interviene il consigliere Greco e tra virgolette mia addita come quello che in un solo punto cerca di concentrare tre punti posti all'ordine del giorno, io sfiderei chiunque ad essere più chiaro non avendo a disposizione- e lo continuo a sostenere, la mia cantilena potrebbe anche risultare fastidiosa- ma continuare a lavorare senza essere messo in condizioni di poterlo fare è veramente difficile. Comunque al di là di questo io sostengo che il regolamento, e in questo caso il regolamento Tari, sia un atto importante nel quale viene data la possibilità, l'opportunità per sostenere i cittadini. Sostengo ancora che al momento il comune non ha fatto nulla per alleggerire la pressione sui cittadini partendo proprio dalla Tari. E la relazione che legge, che ha letto la consigliera Buono, non me ne voglia, continua a non chiarire i miei dubbi, anzi continua ad evidenziare che nulla di tutto ciò l'amministrazione comunale di Castrolibero e quindi la maggioranza hanno fatto. Io nel regolamento comunale, vi dico la verità, mi sarei aspettato l'introduzione, e lo ribadisco ancora una volta, di misure di aiuto alle utenze domestiche e non domestiche che hanno subito danni economici in conseguenza della pandemia. Mi sarei aspettato ancora una rateizzazione e una dilazione per coloro che, per effetto della pandemia da Covid 19, non sono stati in grado di adempiere al pagamento della Tari del 2020 ovviamente per un evidente stato di temporanea difficoltà. E quindi alla luce di questo io prevederei e mi aspetterei dalla maggioranza l'introduzione

*nel regolamento di misure eccezionali a vantaggio proprio dei cittadini allo scopo di sostenere le tante famiglie in difficoltà che a Castrolibero vivono questo momento particolare e anche nei confronti dei cittadini. Non me ne vogliano i consiglieri di maggioranza però io continuo a portare avanti queste mie istanze, ribadisco il concetto, senza essere in condizioni di poter lavorare serenamente. Ma questo lo sanno, lo sa la maggioranza, lo sa chi dovrebbe mettere in condizione chi cerca di tutelare, anche alla luce del mandato che è stato conferito, la posizione dei cittadini, che poi penso che sia un interesse comune. Però le parole, quelle fatte dai consiglieri miei colleghi di maggioranza sono solo soltanto parole fumose perché se qualche aiuto fino ad oggi è stato dato ai cittadini di Castrolibero, se pur minimo, non è un qualcosa da annoverare tra le tra le fila della maggioranza ma soltanto grazie ai pochi contributi che ci sono stati dati dal governo. Il comune di Castrolibero non ha fatto nulla al di là delle parole fumose che continuano a sostenere alcuni consiglieri di maggioranza. Grazie.”*

Prende la parola la consigliera **Mannarino**: *“Buongiorno Sindaco, Presidente, colleghi consiglieri e cittadini che ci seguite da casa. Sono soddisfatta del risultato raggiunto di concerto con la maggioranza sui punti all'ordine del giorno quali il regolamento e l'approvazione dei tariffe Tari. Credo che su tematiche così importanti non esiste opposizione e maggioranza, ma serve lavorare per il bene comune e così è stato fatto. A tal riguardo ringrazio i responsabili del settore tributi e la stessa maggioranza per avermi coinvolto attraverso la commissione bilancio e per aver accettato in modo costruttivo alcuni suggerimenti da me dati. L'introduzione della tariffa binomia è sicuramente un nuovo metodo che porterà a un'equità fiscale per i cittadini. Importanti sono stati anche le riduzioni previste per le famiglie disagiate e per le altre categorie elencate negli articoli del regolamento che la consigliera Buono ovviamente ha già citato, non mi ripeto. Per tutto questo detto il mio voto sarà favorevole.”*

Terminato il dibattito;

La **Presidente** propone al consiglio di avvalersi della facoltà di votare per intero il testo del regolamento senza procedere a votazioni per singolo articolo in base all'art. 28 comma 6 del regolamento del Consiglio Comunale

Posta ai voti la proposta del Presidente del Consiglio la stessa viene approvata all'unanimità.

Tutto ciò premesso;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*“Vista la proposta del Responsabile dell'Area Tributi Politiche Socio Culturali Staff di seguito riportata:*

### **Premesso**

- *che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

- *che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;*
- *che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);*

#### **Visti**

- *l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;*

#### **Richiamati**

- *l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- *l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- *l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I*

*versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

*Visto il regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n.24 del 31.07.2014.*

*Atteso che dal 26/09/2020 è entrato in vigore il D.Lgs.116 del 03/09/2020 che apporta diverse novità sull'applicazione della tassa rifiuti intervenendo su: DEFINIZIONE RIFIUTI ex art. 183 D. L.gs. 152/2006, CLASSIFICAZIONE RIFIUTI ex art. 184 TUA (Testo unico ambientale), DEFINIZIONI IN MATERIA DI IMBALLAGGI ex art 218 TUA (Testo unico ambientale)*

*Specificato sostanzialmente che è stato:*

- *cancellato, all'interno del TUA, ogni riferimento ai “rifiuti speciali assimilati”, che sono ricompresi nella categoria dei “rifiuti urbani”;*
- *abrogata la lett. e), dell'art. 195, comma 2, TUA, che attribuiva allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;*
- *abrogata la lett. g), dell'art. 198, comma 2, TUA, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al già citato art. 195, comma 2, lettera e);*
- *modificato le definizioni incidenti sul pubblico servizio e sull'applicazione della connessa entrata (tassa o tariffa) (artt. 198 e 238 TUA).*

*Visto l'art.6, comma 5, del D.Lgs. 116/2020 che recita quanto segue: “Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'art.8 del presente decreto, si applicano a partire dall'01 gennaio 2021”*

*Atteso quindi che :*

- a) perdono efficacia le norme di assimilazione già individuate dai comuni;*
- b) l'assimilazione opera ex lege, senza alcuna necessità né possibilità per i comuni di dettare una disciplina diversa, in senso ampliativo o restrittivo, rispetto a quanto stabilito nel TUA;*
- c) scompare l'assimilazione per quantità resta il potere (ex art. 198, comma 2, TUA) per il comune di individuare limiti quantitativi al conferimento. Gli eventuali limiti quantitativi al conferimento non incideranno però mai sulla nozione di rifiuto urbano;*



**Dato atto**

- *che con Decreto Legge n. 99 del 30/06/2021 all'art.2 il termine per il differimento di tutte le deliberazioni della TARI al 31/07/2021;*

**Esaminato**

- *lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;*

**Dato atto**

- *che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;*

**Acquisiti**

- *sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;*
- *sulla proposta della presente deliberazione parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;*

**Ritenuto**

- *necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;*

**PROPONE**

- *di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento*
- *di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:*
  1. *di approvare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 39 articoli , che allegato alla presente proposta, ne costituisce parte integrante e sostanziale;*
  2. *di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2021/2023;*
  3. *di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;*
  4. *di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;"*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tributi Politiche Socio Culturali Staff avente per oggetto " APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI ";

PRESO ATTO che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, nonché del parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

RITENUTO approvare la suddetta proposta, per le motivazioni in essa contenute che integralmente si intendono qui richiamate;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 10 CONTRARI N. 1 (CALVELLI) ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta sopra riportata, e per l'effetto:

1. **di approvare** il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 39 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di prendere atto** che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2021/2023;
3. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. **di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

**Successivamente,**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ravvisata** l'urgenza di provvedere;

**Con voti** favorevoli n. 10 contrari n. 1 (CALVELLI) espressi per alzata di mano;

**Dichiara** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

la Presidente del Consiglio  
Bruna Primicerio

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Anna Caruso

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'</b> |
|--------------------------------------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-07-2021</b> |
|----------------------------------------------|

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Il Segretario Comunale<br>Dott.ssa Anna Caruso |
|------------------------------------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b> |
|-------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05-08-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| N. 2221 del Registro Pubblicazioni |
|------------------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| Castrolibero, lì 05-08-2021 |
|-----------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Il Responsabile della Pubblicazione<br>Infante Ivan |
|-----------------------------------------------------|